



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE
Informativa

OGGETTO: Attività produttive.

Procedura sanzionatoria - Controlli.

D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ⁽¹⁾ convertito, con modificazione, dalla Legge n. 116/14 ⁽²⁾.

Inapplicabilità articolo 10 *bis* RPU - Revoca delle circolari del Corpo nn. 94/10 e 5/11.

Si comunica che, con il provvedimento in oggetto (art. 11, comma 2 *bis*, della Legge di conversione), è stato modificato il **comma 4**, articolo 2, del D.L. n. 2/12 ⁽³⁾.

Pertanto, a decorrere dal **21 agosto 2014**, data di entrata in vigore del provvedimento in epigrafe, la commercializzazione dei sacchetti monouso che non siano biodegradabili e compostabili, ovvero la commercializzazione di sacchetti riutilizzabili che non abbiano gli spessori previsti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.500 ad € 25.000 (*p.m.r. entro 60 gg dalla contestazione/ notificazione: € 5.000 - autorità competente: CCIAA - introito proventi: Stato*) aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto, oppure un valore della merce superiore al 20 % del fatturato del trasgressore.

Si rammentano, qui di seguito, le definizioni/tipologie/disposizioni/caratteristiche tecniche dei sacchetti destinati all'asporto di merci, emanate con Decreto dei Ministeri dell' Ambiente e dello Sviluppo Economico, del 18/03/13 ⁽⁴⁾, in attuazione del sopra citato articolo 2, D.L. n. 2/12.

1) DEFINIZIONI

- ⇒ **sacchi per l'asporto delle merci** - sacchi messi a disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuitamente, per l'asporto di merci alimentari e non alimentari da parte del consumatore
- ⇒ **sacchi per l'asporto delle merci destinate all'uso alimentare** - sacchi per l'asporto delle merci utilizzati anche non esclusivamente per l'asporto di alimenti
- ⇒ **sacchi per l'asporto delle merci non destinati all'uso alimentare** - sacchi destinati esclusivamente all'asporto dei prodotti diversi dai generi alimentari
- ⇒ **commercializzazione - l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita**, inclusa l'importazione ma esclusa l'esportazione

(1) Recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" (G.U. n. 144 del 26/06/2014)

(2) G.U. n. 192 del 20/08/2014.

(3) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2013 n. 28 (G.U. n. 71 del 24/03/2012).

(4) G.U. n. 73 del 27/03/2013.

2) TIPOLOGIE SACCHETTI

- a) **sacchetti monouso** biodegradabili e compostabili conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002
- b) **sacchetti riutilizzabili** [composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lett. a)] **con maniglia esterna** alla dimensione utile del sacco
 1. con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 % **se destinati all'uso alimentare**
 2. con spessore superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 % **se non destinati all'uso alimentare**
- c) **sacchetti riutilizzabili** [composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lett. a)] **con maniglia interna** alla dimensione utile del sacco
 1. con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 % **se destinati all'uso alimentare**
 2. con spessore superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 % **se non destinati all'uso alimentare**

Resta consentita la commercializzazione di sacchetti riutilizzabili realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.

3) INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

- ⇒ i sacchetti monouso biodegradabili e compostabili [lett. a) sopra elencata] **devono riportare la dicitura** *Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002 - Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici*
- ⇒ i sacchetti riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco [lett. b) sopra elencata] **devono riportare la relativa e corrispondente dicitura:**
 - a) *Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare* [lett. b) 1.]
 - b) *Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare* [lett. b) 2.]
- ⇒ i sacchetti riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco [lett. c) sopra elencata] **devono riportare la relativa e corrispondente dicitura:**
 - a) *Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare* [lett. c) 1.]
 - b) *Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare* [lett. c) 2.]

Da quanto sopra illustrato deriva l'inapplicabilità, anche solo residuale, di quanto disposto dall'articolo 10 bis del R.P.U.

Le Circolari del Corpo nn 94/10 e 5/11 sono revocate.

SG/RB

Addi, 11/09/2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI